

La finanziaria 2006

ItaliaOggi continua la pubblicazione della legge finanziaria 2006, commenta comma per comma. La prima parte è stata pubblicata ieri

comma 92

Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, a valere sulle risorse previste ai sensi del comma 78.

comma 93

Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, al fine di conseguire l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta del Corpo della guardia di finanza, nonché per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, a decorrere dall'anno 2006, è autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni, nonché un contributo annuale di 10 milioni di euro per quindici anni per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo, e la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2006 per il potenziamento delle dotazioni organiche.

comma 94

All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: "residenti da almeno cinque anni in tali centri

abitati," sono inserite le seguenti: "ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purché con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della regione Lombardia 12 aprile 1999, n. 10, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale".

comma 95

Sono autorizzati contributi quindicennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza. I predetti stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

comma 96

Ai fini dell'applicazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Poste italiane Spa, in relazione agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti postali, il Ministe-

ro dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Poste italiane Spa l'ulteriore importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

comma 97

Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace è stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

comma 98

È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'iniziativa G8 per la cancellazione del debito dei Paesi poveri altamente indebitati, con un contributo di euro 63 milioni, per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 30 milioni per l'anno 2006, in euro 29 milioni per l'anno 2007 e in euro 4 milioni per l'anno 2008.

comma 99

È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization (IFFIm), con un contributo globale di euro 504 milioni, da erogare con versamenti annuali, fino al 2025, con un onere pari ad euro 3 milioni per l'anno 2006, ad euro 6 milioni per l'anno 2007 e valutato in euro 27,5 milioni a decorrere dall'anno 2008.

COMMA 97

Per il 2006 il Fondo di riserva destinato alle esigenze di eventuale proroga delle missioni internazionali di pace è fissato in 1.000 milioni di euro. Copia delle deliberazioni di utilizzo del fondo verrà inviata al parlamento per le relative comunicazioni alle competenti commissioni parlamentari.

COMMA 98

L'Italia partecipa all'iniziativa G8 per la cancellazione del debito dei paesi poveri altamente indebitati con un contributo di 63 milioni di euro nel triennio 2006/2008.

COMMA 99

Viene autorizzata la partecipazione dell'Italia all'International finance facility per immunization con un contributo globale di 504 milioni di euro sul triennio 2006/2008.

COMMA 100

La disposizione normativa, di particolare complessità, prevede una lunga serie di stanziamenti per il dipartimento della protezione civile, finalizzati alla copertura finanziaria delle spese atte a garantire gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali, per i quali sia intervenuta o intervenga la dichiarazione di stato di emergenza. Alla ri-

prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e 2 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi nelle zone della provincia di Brescia colpite dal terremoto del 2004, a decorrere dall'anno 2006. A valere sulle risorse di cui al presente comma, è concesso all'Agenzia interregionale per il fiume Po un contributo di 1 milione di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 per la realizzazione di opere a completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici del fiume Po, sentita l'Autorità di bacino competente. Per l'anno 2006 è altresì autorizzata la spesa di ulteriori 15 milioni di euro per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise.

comma 101

Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature necessari allo svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo che si terranno nel 2008 è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 a favore degli enti locali organizzatori.

comma 102

Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, è sostituito dal seguente:

continua a pag. 32

Il commento

COMMA 92

Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari e della Fiera di Verona è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro dal 2006.

COMMA 93

Per raggiungere gli obiettivi di contrasto dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina, sono stati stanziati i budget di potenziamento per 40 milioni di euro per 15 anni, nonché una spesa di 1,5 milioni di euro per potenziare le dotazioni organiche del corpo della guardia di finanza.

COMMA 94

Con una modifica alla legge 144/99, si interviene sulla problematica delle aree acquisite attorno alla sede aeroportuale di Malpensa 2000. Vi si prevede infatti che il comitato istituzionale di gestione, sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati, provvederà a individuare, nel quadro delle risorse aggiuntive destinate all'intera medesima, i fondi da destinare alla delocalizzazione dei centri abitati dei comuni, o frazioni di essi, che insistono sul sedime aeroportuale di Malpensa 2000, nell'ambito dell'apposito accordo di programma quadro anche mediante l'approvazione di protocolli aggiuntivi al medesimo. La ripartizione delle risorse destinate

allo scopo, da erogare anche nella forma di un contributo ai proprietari di immobili a uso di residenza principale residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati, oppure di acquisizione degli immobili a uso residenziale, purché con titolo di edificazione antecedente alla data del 17/4/1999 e comunque ricadenti anche nelle zone A delle curve isofoniche, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale, dovrà essere effettuata sulla base dell'assetto finale dei piani di volo e delle richieste dei comuni interessati da fenomeni di inquinamento acustico e atmosferico con riferimento ai normali livelli definiti dalla normativa vigente.

COMMA 95

Autorizzati i contributi quindicennali per il potenziamento della fregata europea multimissione, mediante la progettazione e l'acquisizione di apposite unità navali ad alta tecnologia. Il budget va in crescendo: 30 milioni di euro nel 2006, ancora 30 nel 2007 e ben 75 nel 2008.

COMMA 96

Per l'applicazione del contratto di programma 2003/2005 tra il ministero delle comunicazioni e Poste italiane, con riferimento agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti postali, è autorizzata la corresponsione di 120 milioni di euro nel triennio 2006/2008.

partizione dei contributi si provvede con ordinanze del presidente del consiglio dei ministri. Stanziato inoltre un contributo quindicennale per la regione Puglia di 30 milioni di euro, per il completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del Subappennino Dauno (Foggia) colpiti dagli eventi sismici. Altri 390 milioni di euro sono destinati alle zone colpite dai terremoti nel Molise, 60 milioni di euro alle opere di ricostruzione nelle Marche e in Umbria, 30 milioni di euro per la continuazione degli interventi nelle zone della provincia di Brescia, colpite dal terremoto del 2004. Concessi inoltre 15 milioni di euro all'Agenzia interregionale per il fiume Po per realizzare opere di completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici del Po. Infine stanziati 15 milioni di euro per ricostruire le zone colpite dagli eventi sismici nel Molise.

COMMA 101

Stanziati 30 milioni di euro agli enti locali organizzatori per la realizzazione dei Campionati mondiali di ciclismo, che si svolgeranno nel 2008.

COMMA 102

Con una modifica alla legge 102/90, relativa allo schema previsionale e pro-

continua a pag. 32

segue da pag. 31

«3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all'articolo 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all'articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie. La regione Lombardia è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'assetto del piano aggiornato».

comma 103

Le somme versate nel periodo d'imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con decreto del Ministro dell'ambiente 23 marzo 1992, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 1992, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di spesa di 75 milioni di euro; in tal caso, la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il Ministero

dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo dall'Agenzia delle entrate, provvede a riversare sulla contabilità speciale 1778 "Fondi di bilancio" le somme necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito delle compensazioni effettuate ai sensi del presente comma e dei commi da 104 a 111.

comma 104

Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2005, è autorizzato il rimborso per ulteriori 30 milioni di euro.

comma 105

Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2005, è autorizzata una ulteriore spesa di 50 milioni di euro.

comma 106

Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta an-

che per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo nonché, relativamente all'anno 2005, dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto dall'articolo 61, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2006.

comma 107

Relativamente all'anno 2005, alle imprese di autotrasporto, per i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3° e 3° super, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'INPS, per la quota a carico dei datori di lavoro, nel limite di ore mensili individuali di orario ordinario, comunque non superiori a 20, determinato con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, nel limite di spesa di 120 milioni di euro.

comma 108

Al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto di merci, previsto dalla legge 1° marzo 2005, n. 32, favorendo la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la crescita dimensio-

nale delle imprese, in modo da renderle più competitive sul mercato interno ed internazionale, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica", con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al primo periodo.

comma 109

All'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché degli autotrasportatori di cose per conto terzi".

comma 110

All'articolo 3, comma 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, le parole: "a decorrere dall'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2006".

comma 111

All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.

314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".

comma 112

La lettera e) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogata.

comma 113

All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 103 a 111 si provvede:

- nel limite di 140 milioni di euro, a valere sulle somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, che sono mantenute nel conto residui per essere versate, nell'anno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato;
- nel limite di 335 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dalla presente legge.

comma 114

In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per l'anno 2006 è corrisposto alla Regione siciliana nella misura di 94 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l'importo di 282 milioni di euro per l'anno 2006 del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per le stesse finalità è cor-

Il commento

segue da pag. 31

grammatico, elaborato dall'Autorità di bacino del fiume Po, si precisa che gli stralci del suddetto schema possano essere sottoposte, unitamente ai piani di ricostruzione e sviluppo, a revisione annuale, in base alle procedure disciplinate dalla normativa della regione Lombardia. È dovere di quest'ultima, tra l'altro, comunicare alla presidenza del consiglio dei ministri l'assetto del piano aggiornato.

COMMA 103

Il legislatore prevede che le somme versate nel 2005 quali contributi al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni dovuti alla circolazione di veicoli a motore, adibiti a trasporto merci, con massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, fino al massimo di 300 euro per ogni veicolo, possano essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati nel 2006: tale quota in compensazione non concorre alla formazione del reddito di impresa.

COMMA 104

Autorizzato il rimborso di 30 milioni di euro per i pedaggi autostradali degli autotrasportatori.

COMMA 105

Autorizzata una spesa di ulteriori 30 milioni di euro per i premi Inail versati dalle imprese agli autotrasportatori.

COMMA 106

Per il solo esercizio 2005, la deduzione forfetaria di spese documentate si ap-

plica anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del territorio del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per gli stessi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti. Stanziato quindi un budget di spesa di 120 milioni di euro.

COMMA 107

Con riferimento al 2005, si riconosce alle imprese di autotrasporto e agli autisti l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps per la quota a carico dei datori di lavoro, entro il limite di ore mensili procapite di orario ordinario, non superiore a 20 ore, comunque determinato con decreto dirigenziale del ministero delle infrastrutture e trasporti, con disponibilità budgetaria di 120 milioni di euro.

COMMA 108

Stanziato un budget di 80 milioni di euro per agevolare il processo di riforma e riqualificazione del settore dell'auto trasporto di merci, anche attraverso la crescita dimensionale delle imprese, così da renderle più competitive sul mercato internazionale.

COMMA 109

Con una modifica al dpr 444/97, viene precisato che le disposizioni della disciplina regolamentare in materia di semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione non si applicano alle cessioni di carburante effettuate dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione nei confronti

dello stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza, oltre che degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

COMMA 110

Viene previsto che, ai fini dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle «autostrade del mare», nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, è autorizzata, a partire dal 2006, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello stato.

COMMA 111

È stato rinviato il termine per la liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi dal 30 giugno 2006 al 31 dicembre 2007.

COMMA 112

Con una modifica alla Finanziaria 1999, si è provveduto a eliminare, tra le misure compensative conseguenti alla introduzione del regime di tassazione sulle emissioni di anidride carbonica, quelle finalizzate, per l'appunto, a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci per conto terzi da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per au-

totrazione.

COMMA 113

Stanziati 475 milioni di euro per attuare gli interventi a tutela delle imprese di autotrasporto, così come illustrate nei precedenti commi.

COMMA 114

In attuazione dello statuto della regione siciliana, stanziati 94 milioni di euro per il contributo di solidarietà nazionale per l'anno 2006. Alla stessa regione è assegnato un budget di 150 milioni di euro, suddivisi in 15 anni, atto a finanziare il Piano regionale degli investimenti, che consenta l'aumento del rapporto tra il pil regionale e quello nazionale.

COMMA 115

A partire dall'1/1/2006, e comunque fino al 31/12/2006, si applicano le norme legislative in materia di riduzione dell'accisa sulle emulsioni stabilizzate, nonché relative all'aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale e imposta di consumo sul gas metano per usi civili. Si applicano altresì le norme sull'accisa riguardanti le agevolazioni sul gasolio e sul Gpl impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, le norme di agevolazione per le reti di telericaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica, le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, le norme in materia di accisa riguardanti le agevolazioni sul gasolio e sul Gpl impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti in zona E, le di-

risposto alla Regione siciliana, per l'anno 2007, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2007. L'erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.

comma 115

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano:

- a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;
- b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
- c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
- d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
- e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
- h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

comma 116

L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative con-

cernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicitare i suoi effetti e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione "oli usati" deve intendersi riferita ad oli usati raccolti in Italia. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al medesimo testo unico è fissata in euro 842 per mille chilogrammi.

comma 117

All'articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".

comma 118

All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per i sei periodi d'imposta successivi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per i sette periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento".

comma 119

Per l'anno 2006 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

comma 120

Il termine del 31 dicembre 2005, di cui al comma 571 dell'ar-

ticolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2006.

comma 121

Sono prorogate per l'anno 2006, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando gli ammontari complessivi e le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

- a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
- b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2007.

comma 122

All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2003, 2004 e 2005" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006".

comma 123

Per l'anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di as-

sistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.

comma 124

I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.

comma 125

All'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4:
- 1) le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006";
 - 2) le parole: "al 90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'85 per cento";
- b) al comma 5, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".

comma 126

Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall'articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.

continua a pag. 34

sposizioni in materia di accisa riguardanti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, e infine le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra.

COMMA 116

La norma intende che vengono denominati «oli usati» tutti gli oli usati raccolti nel territorio italiano e l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti è fissata in euro 842 per mille chilogrammi.

COMMA 117

Vengono prorogate sino al 31 dicembre 2006 le misure che consentono di usufruire della detrazione di imposta con riferimento agli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi fino all'importo complessivo di 100.000 euro di spese, per le esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi da dissesto idrogeologico.

COMMA 118

La norma disciplina l'ulteriore proroga per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del dpr n. 601 del 1973. La norma, come modificata dalla Finanziaria per il 2006, prevede che per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i sette periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9%; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 l'aliquota è stabilita nella misura

del 3,75%. I soggetti interessati sono quelli indicati nell'articolo 10 del dpr n. 601 del 1973 e cioè:

- società cooperative agricole e loro consorzi;
- cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi.

COMMA 119

La norma proroga, ai fini della salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del d. 457 del 1997, e nel limite del 70%, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Le norme richiamate riguardano:

- i soggetti che esercitano l'attività produttiva di reddito di cui al comma 2 ai quali è attribuito un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto credito non concorre alla formazione del reddito imponibile;
- per il 2006, il reddito il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20% a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

COMMA 120

Anche in questo caso sono prorogate

delle disposizioni agevolative già previste dalla precedente legge finanziaria.

COMMA 121

La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2006 e la quota su cui calcolare la detrazione ritorna alla misura originaria del 41% delle spese sostenute. Ulteriore proroga è prevista per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati. In questo caso, la detrazione dall'Irpef relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 41% del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25% del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo

COMMA 122

Anche per il 2006 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestatato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all'estero in zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.

COMMA 123

Viene incrementato lo sconto in relazione ai contributi di assistenza sanita-

ria nell'ambito della formazione del reddito di lavoro dipendente.

COMMA 124

Viene prorogata la disposizione in base alla quale, ai fini dell'Irpef, i contribuenti possono applicare le disposizioni a loro più favorevoli.

COMMA 125

L'imposta sul valore aggiunto afferente alle operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli viene ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2006, e limitatamente all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli l'indetraibilità è ridotta dal 90 all'85% del relativo ammontare. Mentre per le cessioni dei veicoli per i quali l'imposta sul valore aggiunto è stata detratta dal cedente la base imponibile è aumentata dal 10 al 15%.

COMMA 126

Con ulteriore proroga, viene disposto che gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa. Le esenzioni decorrono dal 1° gennaio 1968 fino al 31 dicembre 2006 e non si fa luogo a restituzione di eventuali imposte già pagate.

continua a pag. 34

segue da pag. 33

comma 127

All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".

comma 128

La disposizione di cui al comma 11-bis dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

comma 129

Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

comma 130

Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, dopo il comma 430, è inserito il seguente: «430-bis. La disposizione di cui al comma 429 si applica, con le modalità di cui al comma 431, anche alle imprese individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, aventi le caratteristiche dimensionali previste nel comma 430 ed assoggettate agli oneri di collegamento telematico ivi indicati».

Il commento

segue da pag. 33

COMMA 127

Sino alla fine del 2006 gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva. La norma è contenuta nella legge di riordino delle Ipub

COMMA 128

Per le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, la norma richiamata prevede che la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 3 mila posti, è da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato. La Finanziaria interviene a fornire l'interpretazione della disposizione medesima.

COMMA 129

La norma proroga la deduzione forfetaria per i soggetti che gestiscono impianti per la distribuzione di carburante.

COMMA 130

Vale a dire che le imprese che operano nel settore della grande distribuzione

comma 131

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni effettuate anche successivamente al periodo di imposta indicato all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il costo fiscalmente rilevante delle relative partecipazioni è assunto al netto delle svalutazioni dedotte a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.

comma 132

All'articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, le parole: "degli importi delle" sono sostituite dalle seguenti: "degli aiuti equivalenti alle";
- al comma 2, primo periodo, le parole: "delle minori imposte corrisposte" sono sostituite dalle seguenti: "degli aiuti di cui al comma 1" e le parole: "dei tributi" sono sostituite dalle seguenti: "delle entrate dello Stato; alla riscossione coattiva provvede il Ministero dell'interno"; al secondo periodo, le parole: "della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto di cui al comma 6" e dopo le parole: "comunicano gli estremi" sono inserite le seguenti: "al Ministero dell'interno nonché";
- al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", come individuate in applicazione del decreto di cui al comma 6";
- al comma 5, primo periodo, le parole da: "L'Agenzia delle entrate" fino a: "degli accer-

tamenti" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dell'interno, tenuto conto dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 3, provvede, ove risulti l'obbligo di restituzione,", le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6", le parole: "di accertamento" sono soppresse e le parole: "delle imposte" sono sostituite dalle seguenti: "degli aiuti"; al terzo periodo, dopo le parole: "natura tributaria" sono inserite le seguenti: "e di ogni altra specie"; al quarto periodo, le parole: "Le imposte dovute" sono sostituite dalle seguenti: "Gli aiuti dovuti"; al quinto periodo, le parole: "delle imposte corrisposte" sono sostituite dalle seguenti: "degli aiuti corrisposti";

- al comma 6, primo periodo, le parole: "del direttore dell'Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "dirigenziale del Ministero dell'interno, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo,";
- al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche comunitarie, relativamente alle parti di rispettiva competenza, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle norme di recupero e per la quantificazione dell'aiuto indebito, tenendo conto dei se-

guenti criteri: osservanza dei criteri di applicazione al caso concreto desumibili in base ai principi del diritto comunitario ed alla decisione di cui al comma 1; osservanza dei principi costituzionali, dello statuto dei diritti del contribuente e delle regole fiscali applicabili nei periodi di competenza; riconoscimento della parità di accesso ai regimi fiscali alternativi di cui il contribuente avrebbe potuto fruire in assenza del regime di aiuti fiscali di cui al comma 1; riconoscimento delle forme di restituzione degli aiuti già attuate mediante reimmissione nel circuito pubblico delle minori imposte versate; riconoscimento della estraneità al recupero delle agevolazioni fiscali relative ad attività non concorrenziali; riconoscimento della parità di accesso agli istituti fiscali ordinariamente applicabili alla generalità dei contribuenti nei periodi d'imposta di fruizione delle agevolazioni, anche per effetto di specifica dichiarazione di volerle avvalere".

comma 133

All'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento ad eventuali pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni d'imposta".

comma 134

All'articolo 11, comma 1, let-

tere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni".

comma 135

Per la valorizzazione delle attività di ricerca avanzata, alta formazione, interscambio culturale e scientifico tra istituzioni universitarie di alta formazione europea ed internazionale e applicazione dei risultati acquisiti dai consorzi interuniversitari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003, e al decreto del medesimo Ministro del 30 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003, per ciascuna delle due destinazioni sopra indicate è autorizzata l'ulteriore spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, imprevista nell'attuazione di quanto previsto negli accordi di programma in data 23 giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

comma 136

Per garantire il completamento delle opere infrastrutturali di accessibilità al Polo esterno della fiera di Milano, ricomprese nell'ambito "Accessibilità Fiera di Milano" previsto dalla delibera del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, sono autorizzate le seguenti spese: a favore dell'ANAS, per le opere di viabilità per l'importo di 1,25 milioni

possono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e prestazioni. Per la trasmissione telematica, le modalità e i termini sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione delle fatture su richiesta del cliente.

COMMA 131

La norma ha l'effetto di diminuire la penalizzazione in materia del trattamento delle partecipazioni nell'ambito del periodo transitorio. In altri termini, laddove a partire dal 2006 si cedano delle partecipazioni che hanno i requisiti per l'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 87 del Tuir, il costo fiscalmente riconosciuto delle stesse viene assunto al netto delle svalutazioni dedotte a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.

COMMA 132

Con il presente comma sono stati modificati i contenuti di alcuni commi dell'art. 27 della legge 18/4/2005 n. 62 (legge comunitaria 2004), concernente le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dello stato italiano alla Comunità europea.

In sostanza si stabilisce che, per quanto riguarda il recupero degli importi relativi agli aiuti comunitari, non si deve far riferimento come prescritto nella precedente stesura del primo comma,

dell'articolo 27, alle imposte ma al recupero degli importi relativi agli stessi aiuti, equivalenti alle imposte non corrisposte in conseguenza di regimi di esenzione fiscale.

Il recupero degli aiuti, come definiti al punto che precede, deve essere eseguito secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione, non dei tributi in generale ma delle entrate dello stato e, a tale riscossione coattiva deve provvedere il ministero dell'interno.

Gli enti locali devono necessariamente individuare i beneficiari degli aiuti e comunicare gli estremi oltre che alle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti, con riferimento ai domicili fiscali, anche allo stesso ministero dell'interno.

Il ministero dell'interno, in relazione ai dati ricevuti dall'Agenzia delle entrate risultanti dalle dichiarazioni dei redditi fornite dai beneficiari per l'anno di fruizione dei benefici fiscali, procede entro e non oltre sei mesi dal termine previsto per l'esecuzione della restituzione, a notificare gli avvisi di accertamento contenenti la determinazione delle imposte corrispondenti all'aiuto vietato.

Il provvedimento dirigenziale di attuazione non deve essere emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate ma dal ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto emanato ai sensi del comma 2, dell'art. 17 della legge n. 400/1988.

Le linee guida per i casi straordinari o particolari per i quali potrà sussistere la

«non applicazione» delle norme di recupero e per la quantificazione dell'indebita riscossione devono essere inseriti in apposito decreto, su proposta del ministro dell'interno, sentiti il ministro dell'economia e delle finanze e del ministro delle politiche comunitarie.

Il decreto indicato al punto che precede dovrà tenere conto di criteri di applicazione al caso concreto nel rispetto dei principi costituzionali, dello statuto del contribuente, del riconoscimento della parità di accesso ai regimi fiscali alternativi, del riconoscimento di forme di restituzione degli aiuti già attuate e di altre specifiche situazioni, come indicato dal novellato secondo periodo, del comma 6 della legge n. 62/2005.

COMMA 133

L'esenzione da imposte per gli immobili destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali e ricreative utilizzati da enti pubblici e privati non esercenti attività commerciali in via esclusiva, decorre dal 3/12/2005 e i versamenti effettuati anteriormente non saranno restituiti o rimborsati.

COMMA 134

Gli enti locali devono raggiungere un grado di copertura dei costi del servizio di smaltimento rifiuti entro il 2006 (sette anni a decorrere dal 1999).

COMMA 135

Per stimolare e valorizzare la ricerca avanzata, l'alta formazione, gli inter-

di euro per l'anno 2006, di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008; a favore del comune di Milano, per la realizzazione dei collegamenti pubblici e delle opere di interscambio a servizio del Polo esterno per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006, di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008.

comma 137

A decorrere dal 1° gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante della dichiarazione non supera il limite di 12 euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni eseguite con il modello "730". Se la dichiarazione modello "730" viene comunque presentata non è dovuto, ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto dell'imposta, alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.

comma 138

Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilità interno dall'articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di

cui ai commi da 139 a 150, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 139 e 140 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

comma 139

Il complesso delle spese correnti, per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 142, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi anni il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 143, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 4,8 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.

comma 140

Per gli stessi fini di cui al comma 139:

- per l'anno 2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, determinato ai sensi del comma 142, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a

5.000 abitanti non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6,5 per cento limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro capite inferiore a quella media pro capite della classe demografica di appartenenza e diminuito dell'8 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione è del 6,5 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente in ciascun anno calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le classi demografiche e la spesa media pro capite sono così individuate:

- per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 153,87 euro;
 - per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 176,47 euro;
 - per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 102,03 euro;
 - per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 113,24 euro;
 - per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 589,89 euro;
 - per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 617,49 euro;
 - per i comuni con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 662,74 euro;
 - per i comuni con popolazione da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 768,37 euro;
 - per i comuni con popolazione da 100.000 a 249.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 854,59 euro;
 - per i comuni con popolazione da 250.000 a 499.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 1.194,38 euro;
 - per i comuni con popolazione da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media pro capite pari a 1.167,47 euro;
- b) per l'anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 138, si applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 e, per l'anno 2008, si applica un aumento dell'1,9 per cento al complesso delle corri-

spondenti spese correnti dell'anno 2007.

comma 141

Per gli stessi enti locali di cui al comma 138, il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 143, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato dell'8,1 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.

comma 142

Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, al netto delle:

- spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
- spese per la sanità per le sole regioni, cui si applica la specifica disciplina di settore;
- spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194;

continua a pag. 36

scambi culturali e scientifici fra poli universitari europei e mondiali e per l'applicazione dei risultati acquisiti dai consorzi fra università è stata autorizzata l'ulteriore spesa di 1,5 milioni di euro per il prossimo anno 2006, nel rispetto di quanto già definito negli accordi di programma del 23/6/2004 e del 25/6/2004 con il ministero dell'istruzione.

COMMA 136

Al fine di completare le infrastrutture di accesso al Polo esterno della Fiera di Milano, inserite nell'ambito del progetto «Accessibilità Fiera di Milano», come risulta dalla delibera n. 121/2001 del Cipe, sono state autorizzate ulteriori spese per la viabilità a favore dell'Anas e per i collegamenti a favore del comune di Milano per un importo di 11,25 milioni di euro per il triennio 2006/2008 a favore di ciascun ente.

COMMA 137

Dal 2006, non è più necessario effettuare alcun versamento e non è più possibile ottenere il rimborso delle imposte o addizionali, rilevabili dalla dichiarazione dei redditi o dal modello 730, superiori ai 12 euro.

Se il modello 730, in detta situazione, viene comunque presentato dal Centro di assistenza fiscale o dal sostituto d'imposta, nessun compenso sarà comunque erogato.

COMMA 138

Il patto di stabilità interno è rimodulato per il 2006-2008 (con disposizioni che

costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica) per regioni, province autonome di Trento e Bolzano, province, comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti e comunità montane con popolazione superiore ai 50.000 abitanti. Per il 2006 sono esentati dalle misure di contenimento della spesa corrente e in conto capitale anche i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

COMMA 139

In relazione al patto di stabilità, per le regioni il limite della spesa corrente per il 2006 è rapportato alla spesa sostenuta nel 2004, diminuita del 3,8% (per il 2007 e il 2008 la spesa del 2006 potrà essere aumentata dello 0,4 e del 2,5%), mentre la spesa in conto capitale, sempre per il 2006, è anch'essa rapportata al valore corrispondente del 2004, aumentato del 4,8% (per il 2007 e il 2008 la spesa sostenuta nel 2006 potrà essere aumentata stabilmente del 4%).

COMMA 140

Il limite per la spesa corrente per gli enti locali per il 2006 è individuato con un sistema a due soluzioni rapportato a un complesso di parametri: per le amministrazioni che nel triennio di riferimento 2002-2004 hanno effettuato spese correnti con media pro capite inferiore a quella media pro capite della classe demografica di appartenenza individuata dalla stessa norma il valore di riferimento è dato dalla spesa 2004 diminuita del 6,5%, mentre per le amministrazioni che hanno superato la stessa me-

dia pro capite su base triennale, il dato di riferimento è costituito dalla spesa 2004 diminuita dell'8%. Per le comunità montane con popolazione superiore ai 50.000 abitanti il limite è definito con parametrizzazione fissa, stabilita con riguardo al valore della spesa 2004 diminuita del 6,5%.

La determinazione della spesa media del triennio è elaborata tenendo conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, delle spese correnti, mentre la popolazione è calcolata con riferimento ai residenti per ciascun anno (calcolati con il metodo previsto dall'art. 156 del Tuel). La disposizione individua le classi demografiche di appartenenza secondo una macrostrutturazione che, per le province, comprende anche il dimensionamento territoriale in rapporto agli abitanti.

La spesa media pro capite con riferimento al triennio 2002-2004 è peraltro rapportata alle classi di appartenenza demografica con quantificazioni presumibilmente perequative rispetto a enti con dimensioni anche considerevolmente differenti appartenenti alla medesima fascia.

I limiti per la spesa corrente per il 2007 e per il 2008 sono individuati in misura fissa in una percentuale di aumento della spesa corrente commisurata allo 0,3% di quella 2006 per il primo e dell'1,9% di quella 2007 per il secondo anno.

COMMA 141

Il limite della spesa in conto capitale per gli enti locali assoggettati al pat-

to di stabilità è determinato nel valore della corrispondente spesa 2004 aumentato dell'8,1%. Il valore di riferimento 2007 e 2008 è costituito dalla spesa 2006 e 2007 aumentata in misura fissa del 4%.

COMMA 142

La spesa corrente assoggettata alla limitazione definita per il patto di stabilità deve essere depurata di una serie di voci rilevanti (non computate nel calcolo della spesa sostenibile per il 2006), quali: spese di personale (condizionate da altre disposizioni), spese per la sanità (con riferimento esclusivo alle regioni), spese per trasferimenti alle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate dall'Istat, spese di carattere sociale (riferibili a un ambito piuttosto ampio, comprendente servizi a valenza sociale di varia natura), spese per interessi passivi (es. su mutui), spese per calamità naturali (connesse a dichiarazioni dello stato di emergenza), spese derivanti da sentenze produttive di debiti fuori bilancio (es. per sentenze definitive comportanti oneri rilevanti per le amministrazioni, in chiave di adempimenti e risarcimenti connessi), nonché spese per il trasferimento di funzioni effettuato dalle regioni agli enti locali con esercizio dal 2005, con riferimento ai corrispondenti trasferimenti di risorse (con corrispondente adeguamento in aumento del limite di spesa per le regioni).

continua a pag. 36

segue da pag. 35

- e) spese per interessi passivi;
 f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
 g) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;
 h) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per la riduzione del 3,8 per cento, ai sensi del comma 139, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti correnti.

comma 143

Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle:

- a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'ISTAT nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 b) spese derivanti da concessioni di crediti;
 c) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiara-

to lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;

- d) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'aumento del 4,8 per cento, ai sensi del comma 139, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in conto capitale.

comma 144

Gli enti di cui al comma 138 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per le spese in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dai commi 139 e 140.

comma 145

Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche per le erogazioni a titolo gratuito e liberalità.

comma 146

I comuni possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 141 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1 del

decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

comma 147

Limitatamente all'anno 2006 il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

comma 148

Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unica il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui ai commi da 138 a 150, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti lo-

comma 151

Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio 2006".

comma 152

Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate, per l'anno 2004, dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, per l'anno 2005, dall'articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono pro-

comma 153

rogate per l'anno 2006. I trasferimenti erariali per l'anno 2006 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

comma 154

I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono confermati nello stesso importo per l'anno 2006.

comma 155

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2006.

comma 156

Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2006, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

comma 157

Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità interno, alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, i commi 158, 159 e 160 stabiliscono le disposizioni per assicurare il coordinamento della finanza pubblica.

comma 158

Regioni ed enti locali possono comun-

cali. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strutturali.

comma 159

Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole.

comma 160

Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'articolo 1, commi 30 e 31, della citata legge n. 311 del 2004, le parole: "i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti".

comma 161

Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio 2006".

comma 162

Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate, per l'anno 2004, dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, per l'anno 2005, dall'articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono pro-

comma 163

rogate per l'anno 2006. I bilanci di previsione per il 2006 possono essere approvati dagli enti locali entro il 31 marzo 2006.

comma 164

Confermate le disposizioni più volte prorogate della legge n. 75/2002 modificative dell'art. 141 del Tuel sul controllo sull'approvazione dei bilanci (da parte del prefetto o secondo altra modalità stabilita dallo statuto dell'ente).

comma 165

La disposizione individua i commi 159, 160 e 161 come norme per il coordinamento della finanza pubblica, che stabiliscono obiettivi per la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi nel rispetto dei principi di concorrenza (quindi dettate dallo stato secondo le sue competenze in materia).

comma 166

Le aggregazioni tra enti locali finalizzate ad acquisti in comune sono configurate come centrali di committenza (anche con riferimento alla direttiva 2004/18/Ce sugli appalti), alle quali possono fare ricorso amministrazioni dello stesso territorio, anche per consulenza in relazione alle verifiche dei parametri qualitativi ed economici ricavabili dalle convenzioni centralizzate.

comma 167

In analogia con il comma 154, viene a essere confermato anche il sistema per i contributi agli enti locali stabilito dalla legge finanziaria 2005 (a sua volta riferito a misure della legge finanziaria 2004).

comma 168

Regioni ed enti locali possono comun-

Il commento

segue da pag. 35

COMMA 143

Anche per le spese in conto capitale il valore limite previsto per il 2006 deve essere calcolato (per gestione di competenza e di cassa) escludendo alcune particolari tipologie di spese (alcune delle quali analoghe alle tipologie di depurazione della spesa corrente), quali: spese per trasferimenti alle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate dall'Istat, spese derivanti da concessione di crediti, spese per interessi passivi (es. su mutui), spese per calamità naturali (connesse a dichiarazioni dello stato di emergenza), nonché spese per il trasferimento di funzioni effettuato dalle regioni agli enti locali con esercizio dal 2005, con riferimento ai corrispondenti trasferimenti di risorse (con corrispondente adeguamento in aumento del limite di spesa per le regioni).

COMMA 144

Gli enti sottoposti al patto di stabilità possono eccedere i limiti per le spese in conto capitale a fronte di riduzioni di spesa corrente per risorse aggiuntive.

COMMA 145

L'eccedenza dei limiti per la spesa in conto capitale è possibile anche grazie a risorse da erogazioni gratuite e liberalità da soggetti privati.

COMMA 146

I limiti per le spese per investimenti

possono essere superati dai soli comuni anche per quote corrispondenti ai proventi dalla collaborazione per la lotta all'evasione fiscale realizzabile in base al dl n. 203/2005.

COMMA 147

La spesa in conto capitale per il 2006 deve essere depurata anche di quella derivanti da interventi cofinanziati dall'Ue, comprensivi delle parti di cofinanziamento nazionale.

COMMA 148

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano concordano entro il 31 marzo di ogni anno, per il triennio 2006-2007-2008, i limiti applicabili alla spesa corrente e alla spesa in conto capitale per concorrere al patto di stabilità nel medesimo periodo. Le stesse regioni e province autonome sono chiamate a determinare i limiti di spesa per gli enti locali afferenti ai loro territori, sempre entro il 31 marzo di ogni anno: qualora non provvedano entro il termine previsto, si applicano le regole generali stabilite per gli enti locali dai commi 141-148. Le regole del patto di stabilità interno possono essere estese dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome anche ai rispettivi enti strutturali.

COMMA 149

Per gli enti neoistituiti nel 2006 le regole del patto di stabilità sono indivi-

duate con riferimento al primo anno nel quale sia possibile determinare la base di riferimento.

COMMA 150

Sono confermate le regole stabilite dalla Finanziaria 2005 per il monitoraggio della spesa degli enti locali, comprensive delle previsioni di cassa e dell'analisi del collegio dei revisori.

COMMA 151

Dal 1° gennaio 2006 il trattamento economico dei componenti delle autorità indipendenti costituisce base contributiva e pensionistica.

COMMA 152

La misura della compartecipazione al gettito dell'Irpef (determinata dalla legge n. 289/2002 nel 6,5% per i comuni e nell'1% per le province) è confermata per il 2006.

COMMA 153

Le regole per i trasferimenti erariali definite dalla legge n. 289/2002 (art. 31) e dalla legge n. 311/2004 (art. 63) sono confermate.

COMMA 154

In analogia con il comma 154, viene a essere confermato anche il sistema per i contributi agli enti locali stabilito dalla legge finanziaria 2005 (a sua volta riferito a misure della legge finanziaria 2004).

comma 158

Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa, promosse anche ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, espletano le funzioni di centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali o locali aventi sede nel medesimo ambito territoriale. In particolare operano valutazioni in ordine alla utilizzabilità delle suddette convenzioni stipulate o degli acquisti effettuati ai fini del rispetto dei parametri di qualità-prezzo di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

comma 159

Resta salva la facoltà delle amministrazioni ed enti regionali o locali di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti al comma 3 dello stesso articolo 26.

comma 160

Anche al fine di conseguire l'armonizzazione dei sistemi, gli enti locali e gli enti decentrati di spesa possono avvalersi della consulenza e del supporto della CONSIP Spa, anche nelle sue articolazioni territoriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 172, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

comma 161

Sono tenute alla codificazione uniforme di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La disposizione di

cui al periodo precedente non si applica agli organi costituzionali.

comma 162

Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006.

comma 163

All'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all'articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

comma 164

La disciplina del conto economico prevista dall'articolo 229 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

comma 165

Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2006".

comma 166

Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo

la Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.

comma 167

La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

comma 168

Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

comma 169

Per l'esercizio dei compiti di cui ai commi 166, 167 e 168, la Corte dei conti può avvalersi della collaborazione di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, sino ad un massimo di dieci unità, particolarmente qualificati nelle materie economiche,

finanziarie e statistiche, nonché, per le esigenze delle sezioni regionali di controllo e sino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 175, di personale degli enti locali, fino ad un massimo di cinquanta unità, in possesso di laurea in scienze economiche ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, collocato in posizione di fuori ruolo o di comando.

comma 170

Le disposizioni dei commi 166 e 167 si applicano anche agli enti del Servizio sanitario nazionale. Nel caso di enti di cui al presente comma che non abbiano rispettato gli obblighi previsti ai sensi del comma 166, la Corte trasmette la propria segnalazione alla regione interessata per i conseguenti provvedimenti.

comma 171

All'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli esiti del controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Nelle note preliminari della spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti».

comma 172

All'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: "agli organi elettivi" sono inserite le seguenti: "entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione,".

comma 173

Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezio-

ne della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

comma 174

Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l'articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile.

comma 175

Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di cui ai commi da 166 a 174, la Corte dei conti può avviare apposito concorso pubblico su base regionale per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a cinquanta unità di personale amministrativo a tempo indeterminato dell'area C in possesso di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali, da destinare alle sezioni regionali di controllo. Le conseguenti assunzioni sono disposte in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

comma 176

Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005 dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n.

continua a pag. 38

che avvalersi sempre delle convenzioni Consip o effettuare acquisti autonomi rispettando i parametri qualità-prezzo delle stesse (art. 26 della legge 488/1999).

COMMA 160

La disposizione conferma la possibilità per gli enti locali, data nella legge n. 350/2003, di utilizzare la Consip come consulente per strategie e processi di acquisto di beni e servizi.

COMMA 161

La codificazione di tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art 104 del trattato Ue, è estesa a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate nell'elenco Istat elaborato in base alla legge n. 311/2004 (tra cui rientrano gli enti locali).

COMMA 162

La disposizione prevede il finanziamento 2006 del Fondo nazionale per la montagna (20 milioni di euro).

COMMA 163

L'imposta sostitutiva sui proventi da obbligazioni emesse da enti locali (come i Boc) spetta agli stessi enti emittenti.

COMMA 164

I comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti non devono predisporre il conto economico (art. 229 Tuel).

COMMA 165

È confermata la sospensione dell'addizionale Irpef anche per il 2006.

COMMA 166

Il collegio dei revisori dei conti di ogni ente locale è tenuto a elaborare e trasmettere alla Corte dei conti (sezioni regionali di controllo) una relazione sul bilancio (con riferimento all'esercizio di competenza) e sul relativo rendiconto.

COMMA 167

La Corte dei conti definisce un modello tipo per la relazione del collegio dei revisori, nella quale sono previsti come contenuti essenziali la rilevazione del rispetto del patto di stabilità interno (obiettivi annuali), dell'osservanza dei vincoli di indebitamento (art. 119 Cost.) e di eventuali irregolarità gravi sotto il profilo contabile e finanziario per le quali l'ente non abbia apportato misure correttive su indicazione dei revisori.

COMMA 168

In caso di gravi irregolarità o di violazione del patto, rilevate dalla relazione dei revisori, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti adottano provvedimenti ad hoc e vigilano sull'attuazione, da parte dell'ente locale, delle misure di prescritte e dell'osservanza dei vincoli derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità.

COMMA 169

Per le nuove funzioni attribuite dal-

la Finanziaria 2006, la corte dei conti può avvalersi anche di un massimo di dieci esperti esterni alla p.a., con background specifico in materie economico-finanziarie e statistiche, nonché (fino all'assunzione di esperti) di dipendenti di enti locali con profili professionali riportabili alle nuove attività.

COMMA 170

Le norme inerenti alle verifiche di buona gestione finanziaria e di rispetto del patto di stabilità da parte della Corte dei conti si applicano anche agli enti del Servizio sanitario nazionale (es. Asl).

COMMA 171

Il controllo sulla gestione sui bilanci delle amministrazioni pubbliche svolto dalla Corte dei conti è configurato come elemento significativo in relazione alle previsioni di spesa per il bilancio annuale dello stato.

COMMA 172

Le misure adottate dalle amministrazioni statali e regionali a seguito delle relazioni sul controllo della gestione devono essere comunicate entro sei mesi alla Corte dei conti.

COMMA 173

Gli atti per spese di consulenza e rappresentanza delle amministrazioni centrali oltre 5 mila euro sono trasmessi alla Corte dei conti.

COMMA 174

La disposizione costituisce interpretazione autentica del regolamento di procedura della Corte dei conti e chiarisce come il procuratore regionale della stessa, per recuperare e crediti erariali, possa fare ricorso a tutte le misure previste nel codice di procedura civile e nel codice civile.

COMMA 175

Per l'efficace realizzazione delle nuove funzioni di controllo sui bilanci degli enti locali, la Corte dei conti può dar corso, in deroga alle disposizioni sul contenimento delle spese per il personale, a un concorso pubblico strutturato su base regionale per l'assunzione di 50 funzionari (area C), con specializzazione in campo economico-statistico.

COMMA 176

La Finanziaria incrementa di 390 milioni di euro gli stanziamenti pari a 1.030 milioni per il 2004 di 1.970 milioni di euro per il 2005, già previsti per il biennio 2004-2005 della contrattazione collettiva del comparto ministeri. L'incremento riguarda anche il personale statale non contrattualizzato, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 311/2004.

COMMA 177

È di 155 milioni di euro l'incremento

continua a pag. 38

segue da pag. 37

311, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2006, di 390 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttività.

comma 177

Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

comma 178

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005 derivanti dall'attuazione del protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio dello Stato per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. La presente disposizione non si applica alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti locali ricadenti nel territo-

rio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applica il comma 182.

comma 179

Al riparto delle risorse indicate al comma 178 tra le amministrazioni dei comparti interessati si provvede, dopo la sottoscrizione dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base delle modalità e dei criteri che saranno definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

comma 180

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

comma 181

Le somme indicate ai commi 176, 177 e 178, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

comma 182

Per le finalità indicate al comma 178, in deroga a quanto stabilito dall'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il con-

corso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 213 milioni di euro a decorrere dal 2006.

comma 183

Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 222 milioni di euro per l'anno 2006 e in 322 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

184

Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 108 milioni di euro per l'anno 2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

comma 185

Le somme di cui ai commi 183 e 184, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

comma 186

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed

enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corrispondenza dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 183. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

comma 187

A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel li-

mite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

comma 188

Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

comma 189

A decorrere dall'anno 2006

Il commento

segue da pag. 37

complessivo delle risorse della contrattazione collettiva per il biennio 2004-2005 del personale statale non contrattualizzato, non previsto dal comma precedente. In particolare, si tratta del personale appartenente alle forze di polizia anche a ordinamento militare e alle forze armate.

COMMA 178

Il comma 179 sposta al 2006 la decorrenza dell'incremento delle risorse destinate alla contrattazione collettiva dei comparti diversi da quello delle amministrazioni statali.

La disposizione finanzia il protocollo di intesa sottoscritto dal governo e le organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005 e conferma che i tempi per il Ccn del biennio 2005-2006 sono ancora molto lunghi.

Complessivamente, lo stato finanzia gli oneri dei contratti con 220 milioni di euro, pari all'incremento dello 0,7% rispetto ai tassi di inflazione programmati.

COMMA 179

Le amministrazioni non statali, tuttavia, non riceveranno immediatamente il finanziamento. Occorrerà prima stipulare i contratti collettivi di comparto; solo dopo, il ministero dell'economia, di concerto col dipartimento per la funzione pubblica, stabilirà come ripartire i 220 milioni di euro.

COMMA 180

In ogni caso, il ministero dell'economia potrà variare il bilancio con propri provvedimenti (non servirà una legge).

COMMA 181

Le somme stanziolate dalla legge finanziaria costituiscono l'importo lordo, comprensivo di oneri e Irap. La somma risultante è l'importo complessivo massimo da destinare, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 15 della legge 93/1983, e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale, come prevede l'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 468/1978.

COMMA 182

L'intervento finanziario dello stato a incrementare le risorse contrattuali del comparto sanità determina l'incremento del concorso statale al finanziamento della spesa sanitaria complessiva, già stabilito dall'intesa stato-regioni del 23 marzo 2005. L'importo a carico dello stato ammonta a 213 milioni di euro.

COMMA 183

La legge finanziaria deve anche reperire le risorse per il biennio contrattuale 2006-2007. Per le amministrazioni dello stato, gli oneri sono previsti in 222 milioni di euro per il 2006 e 322 per il 2007 (con una evidente riduzione rispetto al biennio precedente).

COMMA 184

Più contenuti sono gli oneri dei rinnovi del trattamento economico del perso-

nale statale non contrattualizzato: 108 milioni di euro per il 2006 e 183 milioni per il 2007. Priorità nell'assegnazione delle risorse è data al personale delle forze armate e dei corpi di polizia, anche militari.

COMMA 185

Anche le somme destinate al biennio 2006-2007 costituiscono l'importo massimo, da prevedere con legge, con il quale finanziare la contrattazione del personale pubblico statale.

COMMA 186

Questa disposizione conferma la previsione generale contenuta nell'articolo 48, comma 2, del dlgs 165/2001, a mente del quale per le amministrazioni non statali gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, per il biennio 2006-2007, gravano sui propri bilanci, nel rispetto dei parametri di costo fissati dalla legge per le amministrazioni dello stato.

Per questa ragione, i comitati di settore sono tenuti ad avvalersi dei parametri e dei dati messi a disposizione dal ministero dell'economia, allo scopo di indicare i limiti di costo ritenuti sostenibili e finanziabili con oneri a carico dei bilanci di ciascun ente del comparto.

COMMA 187

Forte stretta sulle assunzioni a tempo determinato e alle collaborazioni coordinate e continuative. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici non economici, le agenzie e perfino gli enti di ricerca e le università dovranno contenere le for-

me flessibili di lavoro nel limite del 60% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2003.

La stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione che comportino lo sfioramento dei limiti previsti dalla legge, oltre a determinare danno erariale, farà scattare la responsabilità disciplinare in capo ai dirigenti competenti.

Il comparto scuola e quello delle istituzioni di alta formazione seguirà i parametri previsti dalla specifica normativa di settore.

COMMA 188

Le misure restrittive sul lavoro a tempo determinato e collaborazioni coordinate e continuative nel settore della ricerca trovano una mitigazione nella norma in commento.

La legge finanziaria esenta gli enti di ricerca e i principali enti e agenzie particolarmente rilevanti nel settore dell'innovazione tecnologica, allo scopo di permettere loro la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato e co.co.co., al ricorrere di due condizioni. In primo luogo, detti contratti debbono essere destinati a progetti di miglioramento dei servizi, con particolare riferimento a quelli rivolti agli studenti. In secondo luogo si prevede che gli oneri finanziari relativi non gravino sui bilanci degli enti o sui fondi statali di finanziamento. Possono, dunque, provenire da fondi straordinari, quali sponsorizzazioni o progetti finanziati da istituzioni anche private che non finanziano in via normale le attività degli enti.

l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

comma 190

È fatto divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 189, della compatibilità economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente.

comma 191

L'ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004.

comma 192

A decorrere dal 1° gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi com-

presi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa.

comma 193

Gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione d'anno, in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi.

comma 194

A decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.

comma 195

I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi da 189 a 197 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi negli anni successivi.

comma 196

Il collegio dei revisori di cia-

scuna amministrazione, o in sua assenza l'organo di controllo interno equivalente, vigila sulla corretta applicazione della normativa di cui ai commi da 189 a 197 anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla nullità ed inapplicabilità delle clausole contrattuali difformi.

comma 197

Per il triennio 2006-2008, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, al personale dell'Ispezzione centrale repressione frodi, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'amministrazione della giustizia a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi nonché per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata.

comma 198

Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

comma 199

Ai fini dell'applicazione del comma 198, le spese di personale sono considerate al netto:

- per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004.

comma 200

Gli enti destinatari del comma 198, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali in-

dicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 198, alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato, nonché alle altre specifiche misure in materia di personale.

comma 201

Gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono altresì concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 198 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell'articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni normative vigenti.

comma 202

Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

comma 203

Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del comma 198 costituiscono strumento di rafforzamento dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di tali disposizioni nonché di

continua a pag. 40

COMMA 189

Anche la contrattazione integrativa delle amministrazioni statali, delle agenzie e degli enti pubblici non economici e di ricerca, incontrerà un limite finanziario. A decorrere dal 2006, infatti, l'onere complessivo dei contratti decentrati non può superare quello operante nel 2004.

Al fine di verificare il rispetto di tale limite, la norma prende a riferimento la certificazione rilasciata dagli organi di controllo sulla compatibilità delle contrattazioni decentrate con i limiti della contrattazione nazionale.

COMMA 190

Allo scopo di rafforzare il principio di cui sopra, si introduce il divieto di costituire fondi decentrati, in mancanza della certificazione degli organi di controllo.

COMMA 191

Sarà possibile incrementare i fondi della contrattazione decentrata, solo nella misura indicata dalla contrattazione collettiva.

COMMA 192

In particolare, le risorse aggiuntive destinate dalla contrattazione collettiva ai fondi contrattuali decentrati debbono coprire tutti gli oneri accessori.

COMMA 193

Si conferma il particolare meccanismo di finanziamento delle progressioni orizzontali. Gli incrementi retributivi del personale sono finanziati dai pertinenti fondi decentrati. Annualmente, si inse-

riscono in bilancio le risorse detratte dai detti fondi, per finanziare gli stipendi. Una volta che il personale beneficiario acceda alla categoria superiore o cessi dal servizio, gli importi della propria progressione orizzontale ritornano nel pertinente fondo.

COMMA 194

Si pone il principio secondo il quale la contrattazione decentrata deve essere finanziata prevalentemente con i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa per il personale. Si farà principalmente riferimento ai risparmi derivanti dalla stretta sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni.

COMMA 195

La riduzione dei costi della contrattazione decentrata costituisce per lo stato economia di bilancio. Per gli altri enti soggetti al patto di stabilità, partita attiva per migliorare i saldi complessivi. Inoltre, le risorse possono incrementare i fondi negli anni seguenti.

COMMA 196

Prosegue l'opera delle varie leggi finanziarie, finalizzata ad aumentare poteri e responsabilità degli organi di revisione. I quali non solo dovranno vigilare sulla corretta applicazione delle misure di risparmio sulla contrattazione decentrata, ma dovranno anche accertare espressamente le clausole nulle e inapplicabili.

COMMA 197

Anche la spesa per le prestazioni di la-

voro straordinario subirà un contrazione. Nel triennio 2006-2008, infatti, gli stanziamenti previsti per la retribuzione dello straordinario dovranno essere ridotti nella misura del 10% riferita alle somme stanziare allo stesso titolo nel 2004.

La disposizione si applica alle sole amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e alle agenzie fiscali.

Sono, però, previste diverse eccezioni, in particolare relative alle istituzioni dedicate alla sicurezza pubblica, alle ispezioni contro frodi, alla custodia e sorveglianza di detenuti, e alle funzioni di supporto all'attività della magistratura penale.

COMMA 198

La norma obbliga le amministrazioni locali e del servizio sanitario a ridurre le spese di personale, al lordo di oneri riflessi e Irapp, nella misura corrispondente alla spesa sostenuta nel 2004, ridotta dell'1%.

Il contenimento comprende anche le spese effettuate per l'assunzione di personale a tempo determinato, nonché co.co.co., convenzioni e altre forme flessibili.

Resta il problema della corretta qualificazione dell'ex lavoro interinale (oggi somministrato) e delle co.co.co. come forma flessibile rientrante in questa misura, dato che le relative spese non rientrano in quelle per il personale.

COMMA 199

Allo scopo di rendere meno drastica la riduzione delle spese rispetto al 2004, il

comma in commento consente di non computare nelle spese di personale gli oneri derivanti dagli arretrati e dai rinnovi dei Ccnl. Sono, invece, da comprendere le spese per le assunzioni autorizzate dall'emanando Dpcm attuativo della legge 311/2004.

COMMA 200

Le amministrazioni locali e del Servizio sanitario possono stabilire autonomamente di applicare le disposizioni sul contenimento della spesa per il personale, applicabili alle amministrazioni statali. Tra queste, le misure relative ai costi della contrattazione decentrata, gli straordinari e le restrizioni ai contratti a tempo determinato.

COMMA 201

Gli enti locali possono concorrere al conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità sia riducendo le indennità e i gettoni di presenza degli organi di governo anche in misura maggiore al 10% previsto dalla legge, sia intervenendo sui costi, per esempio, dei loro uffici di staff.

COMMA 202

In ogni caso, i risparmi sul personale, conseguiti dai comparti enti locali e sanità finanzieranno i costi del biennio contrattuale 2004-2005.

COMMA 203

Gli enti appartenenti al Servizio sanitario nazionale si avvantaggeranno

continua a pag. 40

segue da pag. 39

quello previste per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono valutati nell'ambito del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

comma 204

Alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal comma 198 si procede, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per gli altri enti destinatari della norma attraverso apposita certificazione, sottoscritta dall'organo di revisione contabile, da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.

comma 205

Per le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti dall'attuazione del comma 198 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

comma 206

Le disposizioni dei commi da 198 a 205 costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi de-

gli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

comma 207

L'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che prevede la possibilità di ripartire una quota percentuale dell'importo posto a base di gara tra il responsabile unico del progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, si interpreta nel senso che tale quota percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

comma 208

Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

comma 209

L'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di sede la domanda o la disponibilità o il consenso comunque manifestato dai magistrati per il cambiamento della località sede di servizio è da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di sede.

comma 210

Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo.

comma 211

La disposizione di cui al comma 210 non si applica ai dipendenti che abbiano presentato domanda antecedentemente alla data del 1° gennaio 2006.

comma 212

L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come interpretato dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008.

comma 213

L'indennità di trasferta di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l'indennità supplementare prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché l'indennità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonché alle

Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate.

comma 214

Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per i quali non trova diretta applicazione il comma 213, adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa.

comma 215

Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d'impiego o servizio o comunque rapportate all'indennità di trasferta, comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, e all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

comma 216

Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica. È abro-

gato il quinto comma dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

comma 217

L'articolo 3, secondo comma, del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni è abrogato.

comma 218

Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della presente legge.

comma 219

All'articolo 68 del testo unico di

Il commento

segue da pag. 39

dell'applicazione delle disposizioni di contenimento del personale, al fine di conseguire gli specifici obiettivi di risparmio di risorse pubbliche, previste per il settore sanitario.

In particolare, i risparmi sul personale saranno valutati nel monitoraggio di verifica del rispetto dell'intesa stato-regioni del 23 marzo 2005.

COMMA 204

Le misure di contenimento delle spese per il personale saranno oggetto di specifici controlli. Per regioni, province, comuni con oltre 30.000 abitanti e comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, mediante la trasmissione trimestrale al ministero dell'economia dei dati sul rispetto del patto di stabilità. Per gli altri enti, occorrerà una certificazione dell'organo di revisione contabile.

COMMA 205

Si ribadisce che le economie sul personale migliorano i saldi degli enti locali. Non si capisce quale beneficio ne traggano gli enti non soggetti al patto di stabilità.

COMMA 206

Le disposizioni sul contenimento della spesa del personale di enti locali e Servizio sanitario si autoqualificano attuative della Costituzione. Ma paiono contrastare con la sentenza 417/2005 della Consulta.

COMMA 207

Si tratta di una norma di interpreta-

zione autentica e, dunque, retroattiva, relativa al computo degli oneri per gli incentivi alla progettazione. I fondi incentivanti a tale titolo si intendono retroattivamente al lordo degli oneri riflessi.

COMMA 208

Anche gli specifici compensi spettanti agli avvocati delle amministrazioni pubbliche, per le cause da loro vinte, sono da considerare al lordo degli oneri riflessi.

COMMA 209

L'indennità di missione per uditori giudiziari e magistrati, prevista dall'articolo 13 della legge 97/1979, viene riconosciuta a seguito di presentazione di domanda di cambiamento di sede. A questo fine si considera qualsiasi consenso prestato al cambiamento della sede di servizio.

COMMA 210

Drastica riduzione alle spese in capo alla p.a. per la corresponsione dell'equo indennizzo, derivante da lesioni dovute a causa di servizio. Infatti, l'indennizzo si computerà esclusivamente sullo stipendio tabellare, senza includere altre voci, anche se fisse e continuative.

COMMA 211

I risparmi sull'equo indennizzo non operano retroattivamente sulle domande antecedenti l'1.1.2006.

COMMA 212

Anche nel triennio 2006-2007 si applica il divieto di aggiornare all'inflazione indennità, compensi, gratifiche, emolumen-

ti e rimborsi spese.

COMMA 213

Sono eliminate le indennità spettanti a magistrati, avvocati e procuratori dello stato, appartenenti alle forze armate, professori universitari, dirigenti e dipendenti non dirigenti comandati in via continuativa presso sedi di lavoro distanti oltre 10 chilometri da quella ordinaria.

Lo stesso vale per le analoghe indennità del restante personale non contrattualizzato.

COMMA 214

L'eliminazione dell'indennità di trasferta per i comandi continuativi si applica anche alle altre amministrazioni pubbliche, le quali sono tenute ad adottare proprie autonome determinazioni organizzative, derogando se necessario a disposizioni di legge e contrattuali.

COMMA 215

Congelate tutte le indennità rapportate a quella di trasferta agli importi antecedenti alla vigenza della legge finanziaria. La misura si applica anche alle indennità spettanti agli appartenenti alle forze armate e ai magistrati, trasferiti d'ufficio.

COMMA 216

Niente viaggi aerei in prima classe o business class. Il rimborso delle spese di viaggio in aereo per il personale è computato al costo del biglietto della classe economica. Ciò vale anche per il personale dirigente, per effetto dell'abrogazione dell'articolo 12, comma 5, della legge

836/1973.

COMMA 217

Niente più aumento del 30% dell'indennità di missione per i viaggi all'estero dei componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali.

COMMA 218

Risolta l'annosa questione dell'inquadramento del persona tecnico, amministrativo e ausiliare delle scuole, trasferito dagli enti locali alle scuole. I dipendenti interessanti si intendono inquadrati in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti a quelli previsti nei ruoli statali, avendo a riferimento il trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento.

A tale inquadramento corrisponde l'attribuzione di una posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. Eventuali differenze, sono da considerare come assegni ad personam.

COMMA 219

Si elimina in capo alle amministrazioni pubbliche l'onere di sostenere le spese di cura dei dipendenti pubblici, compresi gli appartenenti a forze armate e corpi di polizia, previsto dalla stesura della nor-

cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato».

comma 220

Sono abrogati gli articoli da 42 a 47 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché la legge 1° novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per l'applicazione delle leggi stesse.

comma 221

Sono contestualmente abrogate tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell'amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate. Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall'Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale.

comma 222

Alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) ispettori regionali, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello»;

b) all'articolo 11, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello».

comma 223

Le disposizioni dei commi 207, 208, da 210 a 215, 219 e 220 costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

comma 224

Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo 69, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 è ricompreso l'articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della presente legge.

comma 225

Ai fini della definizione delle situazioni pendenti, l'articolo 42, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per il periodo della sua vigenza si interpreta nel senso che l'applicazione del trattamento economico previsto dal

terzo periodo è subordinata alla previa definizione del trattamento giuridico ed economico e dell'ordinamento delle carriere del personale dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione mediante il regolamento previsto dal primo periodo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del regolamento di cui al precedente periodo è sospesa qualsiasi procedura esecutiva relativa a pronunce giurisdizionali non passate in giudicato concernenti l'applicazione del suddetto trattamento economico.

comma 226

L'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei confronti del personale dipendente si interpreta nel senso che alla determinazione dell'assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile concorre il trattamento, fisso e continuativo, con esclusione della retribuzione di risultato e di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi.

comma 227

Ai fini di quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il personale del comparto Ministeri è stanziata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

comma 228

Al fine di potenziare l'attuazione della mobilità, è costituito un fondo nello stato di previsione della spesa del Ministe-

ro dell'economia e delle finanze con uno stanziamento annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Tale fondo è destinato alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le Agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca e agli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che attivino mobilità di personale di livello non dirigenziale attraverso bandi e avvisi o per mobilità collettiva con il vincolo della destinazione a sedi che presentino vacanze di organico superiori al 40 per cento.

comma 229

I criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 228 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse possono essere assegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, solo subordinatamente all'effettivo perfezionamento dei trasferimenti per mobilità.

comma 230

All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque an-

ni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».

comma 231

Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza.

comma 232

La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento.

comma 233

Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello.

comma 234

Per le esigenze del Ministero degli affari esteri connesse al rinnovo dei seggi non permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è autoriz-

continua a pag. 42

ma antecedente alla modifica apportata dalla legge finanziaria.

COMMA 220

Si abrogano le norme regolamentari che disciplinavano le modalità per il rimborso delle spese di cura dei dipendenti pubblici, abrogate dal comma precedente.

COMMA 221

La legge finanziaria, oltre ad abrogare le disposizioni di legge e regolamentari, in materia di rimborso di spese di cura a carico delle amministrazioni pubbliche, travolge anche le disposizioni di tipo patrizio.

Pertanto, sono in generale da intendere soppresse le disposizioni contenute sia nei contratti collettivi nazionali, sia nei dpr di recepimento degli accordi sindacali per il personale non contrattualizzato, che dispongono norme in materia di rimborso delle spese di cura.

COMMA 222

Si prevede che l'ispettorato del lavoro e gli uffici del lavoro e della massima occupazione siano costituiti dagli ispettori e dagli uffici regionali del lavoro, presenti non solo nei capoluoghi di regione, ma anche nei comuni sedi di corte d'appello.

COMMA 223

La contrattazione collettiva non può tornare a disciplinare le disposizioni in materia di indennità di trasferta e rimborsi per spese di cura.

COMMA 224

Non si applica ai dipendenti delle am-

ministrazioni pubbliche la normativa che prevede la retribuzione compensativa delle festività che ricadono la domenica. Si risolve una questione interpretativa posta dai sindacati, ferme restando eventuali sentenze passate in giudicato che dispongano in senso contrario.

COMMA 225

La norma in commento intende risolvere le questioni interpretative poste nella vigenza della legge 675/1996, abrogata dall'articolo 183 del dlgs 196/2003, nuovo codice sulla privacy.

L'articolo 42, comma 3, terzo periodo prevedeva che «si applica il trattamento economico previsto per il personale del garante per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di 150 unità» all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. L'applicazione di tale disposizione è subordinata a un regolamento attuativo.

COMMA 226

A mente dell'articolo 202 del dpr 3/1957, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica. La Finanziaria precisa che non si devono cal-

colare le retribuzioni legate ai risultati.

COMMA 227

La Finanziaria prevede il finanziamento necessario all'attivazione dell'area della vicedirigenza, introdotta dalla legge 145/2002, la norma riguarda le amministrazioni statali.

COMMA 228

Allo scopo di riequilibrare le dotazioni di personale tra le varie amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del dlgs 165/2001, la Finanziaria prevede un incentivo per le mobilità.

In particolare, si costituisce un fondo per il finanziamento del costo del personale acquisito in mobilità volontaria, nelle sedi in cui vi siano vacanze d'organico di oltre il 40% della dotazione prevista.

COMMA 229

Un Dpcm stabilirà le modalità per distribuire tra le varie amministrazioni le risorse del fondo finalizzato all'incentivazione della mobilità. Il decreto dovrebbe essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, ma potranno essere assegnate solo a seguito di un decreto del ministro dell'economia e per le mobilità concretamente effettuate.

COMMA 230

Si reintroduce l'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, a seguito di selezione concorsuale. I neovincitori

di concorso non potranno per cinque anni andare via in mobilità volontaria, né la contrattazione collettiva può derogare a tale disposizione.

COMMA 231

Si introduce una sorta di «patteggiamento» in sede di appello, nei riguardi delle vertenze per responsabilità amministrativa, relativa a fatti commessi antecedentemente alla vigenza della legge finanziaria.

Il procedimento di appello può, su istanza dell'interessato, chiudersi col pagamento di una somma compresa tra il 10 e il 20% del danno accertato in primo grado.

COMMA 232

La Corte dei conti decide con decreto in camera di consiglio sulla richiesta di applicazione del beneficio di cui sopra. Qualora accolta la domanda, determina la somma dovuta per un ammontare non superiore al 30% del danno quantificato in primo grado e fissa il termine per il pagamento.

COMMA 233

Il pagamento del danno quantificato con la sentenza di appello, estingue il giudizio.

COMMA 234

Nove milioni di euro complessivi per il triennio 2006-2008 finanziano le spese connesse al rinnovo dei seggi non perma-

continua a pag. 42

segue da pag. 41

zata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

comma 235

Per il più efficace perseguimento degli obiettivi nella lotta alla contraffazione, l'Alto Commissario, istituito con l'articolo 1-quater del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si avvale di due Vice Alti Commissari, nominati dal Ministro delle attività produttive. Per ottimizzare le condizioni di espletamento delle relative attribuzioni e potenziare le strutture di supporto è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006.

comma 236

All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, le parole: "per l'anno 2005," sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 2005".

comma 237

I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

comma 238

Il Ministero della giustizia,

Il commento

segue da pag. 41

nenti presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sostenute dalla Farnesina.

COMMA 235

L'Alto commissario per la lotta alla contraffazione sarà coadiuvato da due alti commissari e da strutture di supporto, il cui costo complessivo ammonta a un milione di euro nel 2006.

COMMA 236

La spesa di euro 3 milioni da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale della Farnesina interessato alle missioni di pace è prevista a decorrere dal 2005.

COMMA 237

È l'ennesima proroga dei contratti a tempo determinato, consentita in deroga alle norme sul contenimento della spesa per il personale ai ministeri per i beni culturali, della giustizia e della salute, nonché all'Agenzia per il territorio.

Anche il ministero dell'economia si giova della proroga del personale comandato o assunto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 449/1997.

COMMA 238

Proroghe di contratti a tempo deter-

minato anche per il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro.

239

Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'INAIL già prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.

comma 240

L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2005 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell'Agenzia. Il CNIPA è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i rapporti di lavoro del

personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2005. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del CNIPA.

comma 241

L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale nell'anno 2005. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'ENPALS.

comma 242

Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2005.

comma 243

Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006.

244

I comandi del personale delle società Poste italiane Spa e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogati al 31 dicembre 2006.

245

Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di 370 milioni di euro.

comma 246

Per l'anno 2006, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assicurata l'assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali unità si provvede con le procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze.

comma 247

Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale di cui ai commi da 237 a 242, le amministrazioni ivi richiamate possono avviare, in deroga all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unità di personale a tempo indeterminato. Nella valutazione

dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Alla ripartizione del predetto contingente fra le varie amministrazioni si provvede con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata dall'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

comma 248

Le amministrazioni di cui al comma 247 sono tenute a trasmettere preventivamente al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze copia del bando dei concorsi autorizzati.

comma 249

Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo le modalità previste dal comma 250. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 247 possono continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali di cui ai commi da 246 a 253.

2 - Continua

La prima parte è stata pubblicata su ItaliaOggi di mercoledì 21 dicembre 2005

desimo titolo nel 2005.

COMMA 243

Anche per il 2006 le procedure di conversione dei Cfl in rapporti di lavoro a tempo indeterminato incontrano i medesimi vincoli previsti per le assunzioni a tempo indeterminato. I Cfl che gli enti abbiano formalmente disposto di convertire in lavoro a tempo indeterminato sono prorogati al 31/12/2006.

COMMA 244

È l'ennesima proroga dei comandi del personale delle società interessate dalla norma.

COMMA 245

Per la stabilizzazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici è prevista la spesa di 370 milioni di euro nel triennio 2006-2008.

COMMA 246

Nel 2006 si prevede di assumere 2.500 dipendenti che assicureranno lo svolgimento di compiti di ordine e sicurezza pubblica. Di questi, 1.500 saranno assegnati alla polizia di stato. Si conferma la procedura prevista dall'articolo 1, comma 96, della legge 311/2004.

COMMA 247

La norma in esame introduce concorsi

per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato, oggetto delle proroghe introdotto con i precedenti commi. Per garantire un percorso privilegiato al personale già in servizio, si terrà conto in modo particolare dei servizi già prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi, anche laddove per il profilo professionale si richieda il solo requisito della scuola dell'obbligo.

Si potranno assumere a tempo indeterminato, però, non più di 7000 unità, che verranno assegnate alle amministrazioni richiedenti previa deliberazione del consiglio dei ministri.

COMMA 248

Al fine di controllare le modalità concorsuali, le amministrazioni che intendano assumere a tempo indeterminato il personale prorogato ai sensi dei commi precedenti dovranno inviare i bandi di dipartimento della funzione pubblica e al ministero dell'economia.

COMMA 249

Le assunzioni a tempo indeterminato conseguenti ai concorsi di cui sopra derogano al contingentamento del personale, previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 311/2004. I contratti a tempo indeterminato, tuttavia, scatteranno negli anni 2007 e 2008.